

Inquadramento. La posizione degli istruttori

Prestazioni dilettantistiche fuori tutela previdenziale

■ La prassi ministeriale sembra ormai consolidarsi verso l'ipotesi che le prestazioni sportive dilettantistiche siano vere prestazioni la cui causa sia l'esistenza di un rapporto di lavoro, sia pur come tale privo di tutele previdenziali e assicurative. Su questa strada si è diretta anche la giurisprudenza di merito che ha fatto seguito alla sentenza della Corte d'appello di Firenze (sentenza 683/14), ricordata anche dal ministero del Lavoro nel suo interpello 6/2016.

Non possiamo tuttavia dimenticare l'insegnamento di segno contrario assunto dalla Suprema corte di Cassazione con la sua decisione 602 del 2014. La fattispecie all'attenzione della Cassazione è quella abituale: accertamento ad una società sportiva dilettantistica che gestisce una palestra, regolarmente iscritta al registro Coni, in riferimento all'inquadramento, in base all'articolo 67 primo comma lettera m) del Tuir, come sportivi dilettanti o come collaboratori amministrativo-gestionali dei soggetti che operano all'interno dell'impianto.

La premessa

Absolutamente condivisibile è l'assunto di partenza secondo cui «quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla legge 91/81 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né

nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario».

Da questa premessa la Suprema Corte arriva alla sintesi che «gli istruttori o maestri che tengano dei corsi in favore dei soci/clienti del sodalizio potrebbero essere regolarmente inquadrati nell'alveo della predetta normativa di favore (articolo 67 primo comma lettera m) Tuir) sempre che tali attività si svolgano nel contesto di un rapporto associativo che lega l'istruttore/maestro al sodalizio». Laddove, invece, si dovesse accertare che il compenso ricevuto da tali soggetti sia ricollegato o ricollegabile all'assunzione di un obbligo di fare, è evidente che la mancata partecipazione alla vita associativa del sodalizio o la ricezione di un compenso secondo pure logiche di mercato vanificherebbe la natura sportivo-dilettantistica di quella prestazione.

Professionalità e prestazione

Altra caratteristica ostativa all'applicazione di agevolazioni fiscali risiede nella professionalità della prestazione la quale va riferita non già al contesto in cui la prestazione viene resa (se in ambito professionistico o dilettantistico - amatoriale) bensì alle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta. La professionalità va valutata secondo criteri oggettivi riconosciuti dalla giurisprudenza lavoristica come l'abitudine dell'attività che sta ad indicare un insieme di comportamenti caratterizzati da ripetitività, stabilità e sistematicità, mentre è estraneo al concetto di professionalità la eventuale prevalenza dell'attività sportiva resa a favore delle Asd o Ssd rispetto ad altre eventuali occupazioni dello sportivo.

* RIPRODUZIONE RISERVATA

